

N° 1/2016 CONC
Prev.



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott. Pasquale Perfetti	Giudice
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore estensore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso con il quale la BARBERIS ALDO Impresa Costruzioni s.p.a., p. iva 02700510049, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Canale con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino c.so Galileo Ferraris 43 come da delega in atti, ha chiesto assegnazione del termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., ha proposto domanda ex art. 160 e seguenti l. fall. depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;

esaminati atti e documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. del 11.3.2016 la società istante BARBERIS ALDO Impresa Costruzioni s.p.a., p. iva 02700510049, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione. Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, l'istante ha depositato una proposta di concordato liquidatorio con cessione dei beni aziendali corredata, tra gli altri, dai seguenti documenti: copia della determina del consiglio di amministrazione della società autenticata da notaio del 30.8.2016; relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Maurizio Gili, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.
2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
Secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazioni delle classi", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in talè fase, il Tribunale è tenuto ad

1



esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali, al fine di consentire il pagamento per intero dei creditori privilegiati ed in misura percentuale del 24,10% (nel rispetto della previsione di cui all'art. 160, ult. co., l. fall. come novellato dal d.l. 83/2015) di quelli chirografari, nella specie indicata con previsione prudenziale. Il tutto previo buon esito degli accordi proposti al ceto bancario che ha concesso nuova finanza in termini di mutui ipotecari in conseguenza della convenzione stipulata dalla stessa Barberis ai sensi dell'art. 67 l. fall. in atti descritta. Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In merito agli accertamenti eseguiti, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali. In dettaglio e per quanto di interesse nella presente sede, lo stimatore incaricato dalla società ha ritenuto di valutare prudenzialmente gli immobili aziendali nel complessivo importo di euro 5.027.250,00 tenendo conto dell'effettivo e verosimile valore esitabile dai beni cedenti a prescindere dal valore intrinseco degli stessi. Inoltre il predetto valore è stato ulteriormente abbattuto del 25%, ossia tenendo conto del criterio adottato in sede di esecuzioni immobiliari. In definitiva, quanto alla percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari (che in un concordato di tipo liquidatorio non può essere inferiore al 20%), l'attestatore ha concluso in termini di fattibilità del piano e della proposta concordatari nel rispetto della legge, pur evidenziando le connaturali (e allo stato non verificabili se non con valutazioni di ragionevolezza e prudenza) criticità derivanti dall'alea della vendita dei beni. Ne discende che dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.
4. In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte dei commissari giudiziali (sia in ordine alla verifica approfondita



sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Al fine di verificare la presumibile soddisfazione dei creditori chirografari nel rispetto delle percentuali di legge, i commissari sono in particolare invitati, oltre a verificare l'esito degli accordi con il ceto bancario quale dirimente condizione di prosecuzione della procedura, a stimare, anche tramite professionisti all'uopo nominati, i beni della società e a verificare la rispondenza dei valori di realizzo preventivati, pur al ribasso, dalla Barberis in relazione alla attuale situazione di mercato. I commissari esporranno i risultati di tale approfondita verifica in apposita relazione anche al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, 1. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, 1. fall.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da BARBERIS ALDO Impresa Costruzioni s.p.a., p. iva 02700510049, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea

NOMINA

commissari giudiziali i dott. Alberto Abbate e l'avv. Paola Calosso

DISPONE

la convocazione dei creditori per il giorno 24.1.2017 ore 12:00

FISSA

al 30.1.2016 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto, unitamente alla segnalazione per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 l. fall., i creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, 2° co., lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 60.000,00, quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA

3




alla ricorrente di consegnare ai commissari giudiziari entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 22.9.2016.

Il giudice relatore
Monica Mastandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Deposato nella Cancelleria del
Tribunale il 23 Set 2016
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

4

